

COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Provincia di Viterbo

Per copia conforme all'originale
adottato con atto n. 42 del 28.5.73



IL SINDACO

[Handwritten signature]

COMUNE DI FABRICA DI ROMA

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

~~NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE~~

*Cedolare
16.5.74*

REGIONE LAZIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale che si rilascia a

Roma, addì 15-3-74

con deliberazione n. 2307 del 20-11-73



Occupi n. _____ pagine

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Dott. Arch. Maurizio Gasparri
Via Nizza, 53 - Roma

[Handwritten signature]

COMUNE DI FABRICA DI ROMA
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Suddivisione del territorio Comunale in Zone.

Il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone indicate nelle planimetrie del Programma di Fabbricazione ne diante differenti campiture.

- ZONA A - Centro storico
- " D - Completamento
- " C - Residenziale
- " C₁ - Residenziale
- " C₂ - Residenziale
- " C₃ - Residenziale
- " C₄ - Verde privato
- " C₅ - Verde privato vincolato
- " D₁ - Piccole industrie
- " D₂ - Industrie
- " E₁ - Agricola
- " E₂ - Agricola turistica
- " E₃ - Agricola vincolata
- " E₄ - Agricola vincolata turistica
- " E₅ - Rispetto
- " F₁ - Verde pubblico
- " F₂ - Verde pubblico attrezzato
- " F₃ - Servizi generali
- " F₄ - Scuola materna
- " F₅ - Scuola elementare
- " F₆ - Scuola media
- " F₇ - Scuola superiore all'obbligo
- " F₈ - Mattatoio
- " F₉ - Cimiteriale
- " F₁₀ - Ospedaliera
- " F₁₁ - Ferroviaria
- " F₁₂ - Archeologica
- " 167 - Edilizia economico-popolare.

Alle zone suddette si applicano le disposizioni contenute negli articoli successivi.

Art. 2 - Nella redazione dei Piani Particolareggiati e dei Piani di Lottizzazione convenzionati la progettazione urbanistica deve avere carattere unitario e deve rispettare la distribuzione percentuale delle aree relative alle diverse destinazioni; sono ammesse varianti nei limiti delle aree per servizi generali, servizi particolari, verde pubblico, arterie, nodi e parcheggi, qualora lo studio più approfondito

to ne consenta migliori determinazioni, ferme restando le superfici minime stabilite nel Programma di Fabbricazione.

Sono ammesse peraltro varianti nei due comprensori ("La Solva" e "Il Quartaccio") ricadenti in aree di proprietà comunale, nelle quali, ferme restando le percentuali, si domanda al Piano di Lottizzazione la definitiva distribuzione interna delle zone.

L'indice di fabbricabilità (indice fondiario) indica il numero dei metri cubi costruibili su ogni metro quadrato di area edificabile.

Le planimetrie del Programma delimitano, vincolandole, parte delle aree necessarie alle diverse destinazioni (verde, servizi, edilizia, parcheggi, ecc.).

Art. 3 - Norme di carattere generale.

L'edificazione nel territorio comunale, dovrà rispettare, oltre le disposizioni delle vigenti leggi in materia urbanistica e salvo le specifiche prescrizioni indicate per ogni singola zona nei successivi articoli, le seguenti norme:

- 1) Nei piani di lottizzazione convenzionati, di esecuzione del Programma di Fabbricazione devono essere precisate, per ogni singolo lotto edificabile, le destinazioni d'uso previste dal Programma di Fabbricazione.

La destinazione d'uso di ogni singolo fabbricato deve risultare dall'atto di vincolo trascritto, cui è subordinato il rilascio delle licenze di costruzione, abitabilità e agibilità di esercizio.

- 2) Nei casi in cui, a norma di quanto specificato nei successivi articoli, sia necessario disporre di un lotto minimo libero da costruzioni, la concessione della licenza deve essere subordinata alla trascrizione di vincolo in edificandi accettato dal proprietario per sé, successori, e aventi causa.
- 3) Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume abitabile fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante.
- 4) I locali interrati, in tutto o in parte, non possono essere adibiti ad abitazioni.
- 5) Le altezze degli edifici vanno misurate al piano di calpestio del terrazzo di copertura o alla linea di gronda del tetto nel caso di copertura con pendenze uguali o minori al 30% e non debbono superare le altezze massime

M. P.

assolute previste dalla normativa. Nel caso di coperture con pendenza superiore al 35%, l'altezza dell'edificio va presa a $1/3$ della verticale compresa tra la linea di gronda e il colmo del tetto. Per il calcolo delle altezze la linea di gronda va calcolata in corrispondenza del suo oggetto effettivo fino ad un oggetto massimo di un metro.

- 6) Il distacco tra due edifici salvo quanto successivamente specificato per alcune zone, è regolato dall'art.9 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968 che qui di seguito si riporta:

"Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

X 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edificio di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml.7;

ml.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche."

- 7) Per quanto riguarda i parcheggi si applica la norma, contenuta nell'art.18 della legge n.715, che prevede nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, spazi per parcheggi non inferiori ad 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione.

Oltre a detta dotazione di parcheggi privati, di pertinenza dei singoli lotti, il Piano di Fabbricazione prevede una percentuale di aree per parcheggi pubblici.

Art.4 - Il Programma prevede aree destinate ad attrezzature pubbliche di servizio a livello comprensoriale ed aree destinate ad attrezzature pubbliche di servizio a livello urbano comunale e intercomunale, ed in particolare:

- aree per l'istruzione: asili-nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e scuola superiore dell'obbligo.
- aree per attrezzature pubbliche, di carattere sociale, sanitario, commerciale, amministrativo, religioso, svago e sport.
- cimitero.

Il Programma prevede, inoltre, aree destinate al verde pubblico (Zona F₁) attinente sia al livello comprensoriale sia al livello urbano comunale ed intercomunale e verde pubblico attrezzato (Zona F₂) per lo sport e il gioco.

Le aree destinate all'istruzione sono specificate, a seconda della loro destinazione, con gli indici F₄, F₅, F₆, e F₇, corrispondenti rispettivamente a: scuole materne, scuole elementari, scuole medie e scuola superiore all'obbligo.

Le aree per il mattatoio, il cimitero e l'ospedale sono indicate rispettivamente dagli indici F₈, F₉ e F₁₀. Gli altri servizi ricadono nelle aree indicate come servizi generali, con l'indice F₃.

ZONA A - Centro storico

La zona interessa l'abitato compreso entro il perimetro dell'edificazione anteriore ai primi del secolo e sue dirette pertinenze.

Gli edifici devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esterne ed interne.

Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento, al restauro, alla bonifica igienica edilizia, con esclusione di qualsiasi opera che possa alterare i caratteri architettonici, ambientali, ed i caratteri storico-tipologici.

Le superfetazioni edilizie recenti e le eventuali sostituzioni di edifici che sono nocivi al carattere unitario dell'organismo antico, andranno individuate in sede di elaborazione del Piano Regolatore Particolareggiato attraverso un approfondito studio storico sulle documentazioni di archivio, sui verbali della Commissione Edilizia e sull'esame del tessuto urbano e delle relative fasi di sviluppo tipologico.

Le aree per le attrezzature di servizio pertinenti ai residenti nel perimetro urbano sono delimitate dal Programma di Fabbricazione entro e al di fuori di questo perimetro, nelle sue immediate adiacenze.

ZONA B - COMPLETAMENTO

Tale zona riguarda aree ricadenti fuori del perimetro del centro storico sopra delineato, nelle sue dirette adiacenze, e comprende per la maggior parte aree di costruzione posteriore al 1.900, necessitanti di ristrutturazione, risanamento e completamento.

Le costruzioni esistenti che non corrispondano alle norme previste dovranno adeguarsi alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione nel caso di demolizione e successiva ricostruzione.

Nelle aree di zona B sono permesse costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,5 mc./mq.

L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planometriche, sempre che rispettino il limite dell'indice di fabbricabilità di 1,5 mc./mq.

Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari con esclusione del confine stradale, qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di m.12.

In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 ml.

Sono consentite costruzioni a filo strada qualora previste da Piano di Lottizzazione Convenzionato.

ZONE C₁-C₂-C₃-C₄ - RESIDENZIALI

Tali zone riguardano aree poco edificate, site in prossimità del centro storico e delle zone di completamento, gravitanti direttamente sugli assi stradali esistenti e per le quali esiste in genere un frazionamento in piccole proprietà.

Le eventuali costruzioni esistenti che non corrispondano alle norme previste per ciascuna zona dovranno adeguarsi alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione nel caso di demolizione e successiva ricostruzione.

ZONA C₁ - Residenziale

Nelle aree di zona C₁ sono permesse costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,00 mc./mq.

Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 300 mq.

L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in ml. 10,50.

Il distacco minimo degli edifici adiacenti dovrà essere pari all'altezza dell'edificio (rapporto 1/1) e pertanto il distacco dai confini dovrà essere nel rapporto 1/2.

Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari con esclusione del confine stradale qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12 m.

In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 ml.

Sono ammesse altezze superiori di 3,00 m. alla massima per superfici minori al 40% della superficie totale, fermi restando gli indici e le distanze relative.

ZONA C₂ - Residenziale

Nelle aree di Zona C₂ sono permesse costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,30 mc./mq.

Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 500 mq.

L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in ml. 10,50.

Il distacco minimo degli edifici adiacenti dovrà essere pari all'altezza dell'edificio (rapporto 1/1) e pertanto il distacco dai confini dovrà essere nel rapporto di 1/2.

Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari con esclusione del confine stradale qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12 m.

In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 ml.

Sono ammesse altezze superiori di 3,00 m. alla massima per superfici minori del 40% della superficie totale, fermi restando gli indici e le distanze relative.

ZONA C₃ - Residenziale

Nelle aree di zona C₃ sono permesse costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,00 mc./mq.

Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 300 mq.

L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in ml. 13,50.

Il distacco minimo dagli edifici adiacenti dovrà essere pari all'altezza dell'edificio (rapporto 1/1) e pertanto il distacco dai confini dovrà essere nel rapporto di 1/2.

Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari con esclusione del confine stradale qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12m.

In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 ml.

Sono ammesse altezze superiori di 3,00 m. alla massima per superfici minori al 40% della superficie totale, fermi restando gli indici e le distanze relative.

ZONA C₄ - Residenziale

Riguarda le aree della località "La Cesa" facenti parte della lottizzazione "La Cesa" presentata al Comune in data 14.9.63.

In dette aree è possibile costruire sui lotti delimitati nell'attuale catasto (vedi tav.5) accorpando eventualmente i lotti stessi; non è permesso costruire su lotti minori di quelli precedentemente definiti.

Sono permesse costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,00 mc./mq.

L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in ml. 10,50.

Il distacco minimo dagli edifici adiacenti dovrà essere pari all'altezza dell'edificio (rapporto 1/1) e pertanto il distacco dai confini dovrà essere nel rapporto di 1/2.

Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari con esclusione del confine stradale qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12 m.

In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 ml.

Sono ammesse altezze superiori di 3,00 m. alla massima per superfici minori del 40% della superficie totale, fermi restando gli indici e le distanze relative.

Le recinzioni dei lotti vanno eseguite mantenendosi a 2,00 ml. dal filo stradale, lasciando le aree risultanti a disposizione per marciapiedi, parcheggi o allargamenti della sede stradale stessa.

ZONA C₅ - Verde privato

Nelle aree di zona C₅ sono permesse costruzioni con un volume pari a 0,2 mc./mq., oltre a costruzioni accessorie con volume pari a 1/20 del volume costruibile secondo l'indice di fabbricabilità fondiaria in ragione cioè di 0,01 mc./mq.

Le recinzioni dei lotti vanno eseguite mantenendosi a 4,00 ml. dal filo stradale, lasciando le aree risultanti a disposizione per marciapiedi, parcheggi o allargamenti della sede stradale stessa.

Ogni edificio deve essere costruito su un lotto minimo di 2.000 mq. L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in m. 7,50. Il distacco minimo dagli edifici adiacenti dovrà essere di 2 volte l'altezza dell'edificio (rapporto di 2/1) e pertanto il distacco dai confini dovrà essere nel rapporto di 1/1. Non sono permesse costruzioni a contatto dei confini.

Sono ammesse altezze superiori alla massima per superfici minori di 30 mq. fino ad una altezza di 13,00 mq., fermi restando gli indici e le distanze relative.

Le licenze edilizie verranno rilasciate a patto che il proprietario si impegni, con atto d'obbligo regolarmente trascritto, a mantenere i 4/5 delle alberature e piantamenti esistenti e, qualora tali alberature e piantamenti manchino o siano insufficienti, si impegni a mettere a dimora alberi di alto fusto nella proporzione di uno ogni 25 mc. di costruzione.

ZONA C₈ - Verde privato vincolato

A tale zona appartengono aree gravitanti direttamente sul centro storico.

In tali aree ^{con Jp superiore allo 0.01 mc/mq.} non è permessa alcuna edificazione. Sono permessi restauri e trasformazioni degli edifici esistenti senza aumentarne la volumetria.

ZONA D₁ - Piccole Industrie

In tali aree è consentita l'edificazione di edifici per piccole industrie, per deposito e trasformazione prodotti agricoli, per attività artigianali, per deposito ed esposizione merci, con la previsione di un alloggio unifamiliare per il guardiano.

Nelle aree di zona D₁ sono permesse costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,20 mc./mq.

Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 2.000 mc.

L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in ml. 6,00 con deroga per eventuali attrezzature tecniche strettamente necessarie all'esercizio delle attività produttive (camini, elevatori, ponti e gru, serbatoi, ecc.).

Il distacco minimo dai confini dovrà essere di ml. 6, e pertanto il distacco minimo degli edifici sarà di ml.12.

La superficie fondiaria sarà minore o uguale all'80% della superficie territoriale, mentre il restante 20% verrà destinato a viabilità, parcheggi e verde pubblico.

La cubatura dell'alloggio unifamiliare destinato al guardiano dovrà essere minore del 25% della cubatura totale.

Le licenze edilizie verranno in ogni caso rilasciate a patto che:

- a) il proprietario si impegni, con atto d'obbligo regolarmente trascritto, alla costruzione e allacciamento, a sua cura e spese, di tutte le opportune infrastrutture ed impianti necessari al buon funzionamento dell'industria senza aggravio per il Comune e senza danno per i terzi.

b) venga assicurata, mediante progetti tecnici dettagliati e mediante il versamento di una cauzione pari al 30% del preventivo di spesa, l'adozione di adeguate precauzioni per:

- 1) evitare l'inquinamento dell'aria e delle acque.
- 2) assicurare lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) garantire la disponibilità di acqua e energia elettrica.

ZONA D₂ - Industrie

In tali aree è consentita l'edificazione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento dei vecchi.

Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 5.000 mq.

L'area coperta non potrà essere superiore al 50% dell'area del lotto.

L'altezza massima degli edifici suddetti dovrà essere contenuta in ml. 15 con deroga per eventuali attrezzature tecniche strettamente necessarie all'esercizio delle attività produttive (camini, elevatori, ponti e gru, serbatoi, ecc.).

→ Il distacco minimo dai confini dovrà essere di ml. 8 e pertanto il distacco minimo tra i fabbricati dovrà essere di ml. 16.

La superficie fondiaria sarà minore o uguale all'80% della superficie territoriale, mentre il restante 20% verrà destinato a viabilità, parcheggi e verde pubblico.

Le licenze edilizie verranno in ogni caso rilasciate a patto che:

a) il proprietario si impegni, con atto d'obbligo regolarmente trascritto, alla costruzione e allacciamento, a sua cura e spese, di tutte le opportune infrastrutture e impianti necessari al buon funzionamento dell'industria senza aggravio per il Comune e senza danno per i terzi.

b) venga assicurata, mediante progetti tecnici dettagliati e mediante il versamento di una cauzione pari al 30% del preventivo di spesa, l'adozione di adeguate precauzioni per:

- 1) evitare l'inquinamento dell'aria e delle acque.
- 2) assicurare lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) garantire la disponibilità di acqua e energia elettrica.

ZONA E₁ - Agricola

Le aree ricadenti in tali zone sono vincolate ad uso esclusivamente agricolo: la zona comprende tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri abitati e delle aree a diversa destinazione, indicate nei grafici di piano. Sono permesse costruzioni per abitazione rurale con un indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc./mq. Per edifici inerenti la conduzione agricola è previsto un ulteriore indice di fabbricabilità fondiaria di 0,07 mc./mq. Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 10.000 mq. Gli edifici potranno avere una altezza massima di ml. 7,50.

Il distacco minimo degli edifici adiacenti dovrà essere pari a 20 metri. Sono permessi trasferimenti di cubatura a patto che i proprietari presentino un atto d'obbligo regolarmente trascritto che attesti l'obbligo formale da parte dei proprietari che cedono le loro aliquote alla non fabbricazione ed al mantenimento a verde per una superficie corrispondente alla cubatura ceduta.

ZONA E₂ - Agricola turistica

Nelle aree ricadenti in tale zona si mantengono gli indici e le norme tecniche di attuazione della zona E₁ - Agricola. Nel caso di lottizzazioni convenzionate si potranno utilizzare completamente le cubature per scopi residenziali con un aumento generale dell'80% e si definiranno conseguenti norme tecniche di attuazione.

ZONA E₃ - Agricola vincolata

Riguarda le aree del territorio comunale coperte prevalentemente da boschi. Sono permesse costruzioni per abitazione rurale con un indice di fabbricabilità pari a $\boxed{0,01}$ mc./mq. Ogni edificio dovrà essere costruito su un lotto minimo di 20.000 mq.

Il distacco minimo degli edifici adiacenti dovrà essere pari a 20 metri. Gli edifici potranno avere una altezza massima di ml. 5,50. Per edifici inerenti la conduzione agricola è previsto un ulteriore indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc./mq.

ZONA E₄ - Agricola vincolata turistica

Nelle aree ricadenti in tale zona si mantengono gli indici e le norme tecniche di attuazione della Zona E₃ - Agricola vincolata. Nel caso di lottizzazioni convenzionate si potranno utilizzare completamente le cubature per scopi residenziali con un aumento generale dell'80% e si definiranno conseguenti norme tecniche di attuazione.

ZONA E₅ - Rispetto

Le aree ricadenti in tali zone sono vincolate ad uso esclusivamente agricolo. E' ammessa la sola conservazione e restauro dell'edilizia esistente senza alcuna possibilità di aumento di cubatura.

ZONA F₁ - Verde Pubblico

Le aree ricadenti in tali zone sono vincolate all'inedificabilità assoluta, salvo gli eventuali edifici per la manutenzione e la guardiania.

ZONA F₂ - Verde Pubblico Attrezzato

Le aree ricadenti in tali zone sono edificabili per soli impianti ed edifici sportivi e ricreativi e per i relativi edifici per manutenzione e guardiania.

ZONA F₃ - Servizi generali

ZONA F₄ - Scuola materna

ZONA F₅ - Scuola elementare

ZONA F₆ - Scuola media

ZONA F₇ - Scuola superiore all'obbligo

ZONA F₈ - Mattatoio

ZONA F₉ - Cimiteri

ZONA F₁₀ - Spedaliere

ZONA F₁₁ - Ferrovicario

In tutte le zone succitate da F₃ a F₁₁, l'edificabilità è subordinata a Planovolumetrici unitari interessanti ogni singola zona.

ZONA F₁₂ - Archeologica

Non è ammesso alcun tipo di edificazione, riparti, sterri o scarichi.

E' previsto il restauro conservativo del complesso edilizio esistente onde trasformarlo in "Museo dell'Agro Falisco".

[Handwritten signature]

ZONA 167

Le aree ricadenti in tali zone sono destinate all'edilizia economica e popolare secondo la legge 18/4/1962 N. 167.



COMUNE DI FABRICA DI ROMA
PROVINCIA DI VITERBO



Si attesta che il presente elaborato è rimasto in pubblicazione mediante deposito presso la Segreteria comunale per il periodo 12-30 marzo 1974 compresi e che l'avviso di avvenuto deposito è rimasto affisso all'albo pretorio del Comune per lo stesso periodo anzidetto. La pubblicazione è stata fatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 303.
Fabrica di Roma, 11 3/4/1974

Visto:
IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]